COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Provincia di Napoli

3

prot. 1191
25 NOV. 2014

allegato alla Delibera di G. C. n. 89 del 10.04.2015

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORMATIVE VIGENTI E NORMATIVE VARIATE TESTI A CONFRONTO

Novembre 2014

REDAZIONE E COORDINAMENTO

ING. GIUSEPPE SAVOIA - RESPONSABILE DEL SETTORE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. GIUSEPPE CARUSO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO

PROF. ARCH. PARIDE G. CAPUTI

COLLABORAZIONE ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA

ARCH. CARMELA MASCOLO - ARCH. ANASTASIA RUSSO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ARCH. FRANCESCO VARONE

Come esplicitato nella relazione generale, gli articoli proposti in variante sono:

- l'art. 24 disciplinante gli interventi in zona industriale (D);
- l'art. 26 relativo alle zone riservate alle attività collettive (F);
- gli artt. 20 – zone residenziali - e 28 - distanze di rispetto dalle strade - in ordine alla mera sostituzione di alcune definizioni.

Di seguito si pongono a confronto i testi delle norme tecniche di attuazione vigenti e quelli delle norme variate.

In nero è indicato il testo delle NTA del PRG.
In rosso, le variazioni delle NTA vigenti oggetto della presente variante.

Per una completezza del testo sono infine riportate in blu tutte le modifiche alle NTA vigenti già approvate con precedenti varianti di OO.PP.:
Zone Fe

- Centro RAEE - Decreto Sindacale n. 39 del 11/10/2012 (BURC n.68 del 29.10.2012)
- Isola ecologica di via Filichito – Decreto del Presidente della G.P. n. 187 del 03/04/2012 (BURC n. 28 del 07/05/2012)

Zona Fn (ERS) – Accordo di Programma ratificato con delibera di G.P. n. 144 del 12/03/2013 e delibera di C.C. n. 12 del 28/03/2013 (BURC n. 23 del 06/05/2013)

Si riporta infine la modifica all'art. 10 - Opere di urbanizzazione - introdotta a seguito dell'avvenuta approvazione, con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 507 del 05.10.2012, della variante per la realizzazione dell'opera, ad iniziativa pubblica, denominata "parcheggio con annessa piazzetta ed arredo urbano"

ART. 24 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ”D” – ZONE INDUSTRIALI ED ASSIMILATE

PRG Vigente	**Variante al PRG**
Le zone industriali ed assimilate sono destinate ad edifici ed attrezzature per le attività industriali, artigianali, direzionali e commerciali. Nelle tavole di piano risultano individuate le seguenti sottozone: - sottozona D1: industria ed artigianato; - sottozona D2: alberghiera, direzionale e commerciale. In entrambe le sottozone sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente articolo 5, oltre a quelli di adeguamento, riparazione e ristrutturazione funzionale, fatte salve le prescrizioni limitative imposte più innanzi. Nella prima sottozona D1 sono consentiti insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali. Nella seconda sottozona D2 sono consentiti insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali. Nella sottozona D1 è consentita altresì la installazione di laboratori di analisi e ricerca, magazzini, depositi, rimesse ed edifici e attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti degli impiantì insediati, uffici e mostre connesse alla produzione industriale, artigianale e agro-forestale, nonché l’edificazione dell’abitazione del titolare e dell’addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti. Gli impianti dovranno essere non insalubri o pericolosi e rispettare le norme vigenti in merito alle misure antinquinamento idrico e	Le zone industriali ed assimilate sono destinate ad edifici ed attrezzature per le attività industriali, artigianali, direzionali, commerciali. Nelle tavole di piano risultano individuate le seguenti sottozone: - sottozona D1: industria ed artigianato; - sottozona D2: alberghiera, direzionale e commerciale. In entrambe le sottozone sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente articolo 5, oltre a quelli di adeguamento, riparazione e ristrutturazione funzionale, fatte salve le prescrizioni limitative imposte più innanzi. Nella prima sottozona D1 sono consentiti insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali. Nella seconda sottozona D2 sono consentiti insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali. Nella sottozona D1 è consentita altresì l’istallazione di laboratori di analisi e ricerca, magazzini, depositi, rimesse e edifici e attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti degli impianti insediati, uffici e mostre connesse alla produzione industriale, artigianale e agro-forestale, nonché l’edificazione dell’abitazione del titolare e dell’addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti. Gli impianti dovranno essere non insalubri o pericolosi e rispettare le norme vigenti in merito alle misure antinquinamento. ~~idrico e~~

atmosferico di cui al R.D.3/2/1901, n.45; R.D. 27/7/1934,n.1265; D.P.R.19/3/1956, n.303 e leggi 10/4/1976, n.319; legge 8/10/1976, n.690; Delibera Comitato dei Ministri 4/2/1977; legge 24/12/1979, n.650; Delibera Comitato Ministri 8/5/1980.	~~atmosferico di cui al R.D.3/2/1901, n.45; R.D. 27/7/1934,n.1265; D.P.R.19/3/1956, n.303 e leggi 10/4/1976, n.319; legge 8/10/1976, n.690; Delibera Comitato dei Ministri 4/2/1977; legge 24/12/1979, n.650; Delibera Comitato Ministri 8/5/1980~~
Tutti gli impianti produttivi industriali e artigianali attualmente esistenti e riconosciuti dagli Organi competenti come pericolosi e/o inquinanti ed incompatibili con la residenza e le funzioni e servizi ad essa connessi, non potranno ottenere rilascio di concessione edilizia in merito a ricostruzione, costruzione parziale, ampliamento, sopraelevazione, restauro e risanamento conservativo, né autorizzazione per trasformazione interna, manutenzione straordinaria, adeguamento, riparazione e ristrutturazione funzionale, potrà solo essere consentita la manutenzione ordinaria.	Tutti gli impianti produttivi industriali e artigianali attualmente esistenti e riconosciuti dagli Organi competenti come pericolosi e/o inquinanti ed incompatibili con la residenza e le funzioni e servizi ad essa connessi, non potranno ottenere rilascio di concessione edilizia in merito a ricostruzione, costruzione parziale, ampliamento, sopraelevazione, restauro e risanamento conservativo, né autorizzazione per trasformazione interna, manutenzione straordinaria, adeguamento, riparazione e ristrutturazione funzionale, potrà solo essere consentita la manutenzione ordinaria.
Nelle sottozone D1 e D2, nel caso in cui le attività localizzate siano in esercizio, è consentito un incremento degli impianti esistenti nel rispetto delle indicazioni, degli indici e dei rapporti specifici di ciascuna sottozona, appresso indicati.	Nelle sottozone D1 e D2, nel caso in cui le attività localizzate siano in esercizio, è consentito un incremento degli impianti esistenti nel rispetto delle indicazioni, degli indici e dei rapporti specifici di ciascuna sottozona, appresso indicati.
Solo nel caso in cui il rapporto tra il volume già edificato e la superficie territoriale sia superiore all'indice di fabbricabilità territoriale previsto per la sottozona è consentito un incremento volumetrico, per esigenze strettamente connesse alla produzione e per comprovati motivi tecnologici, non superiore al 5% del volume preesistente.	Solo nel caso in cui il rapporto tra il volume già edificato e la superficie territoriale sia superiore all'indice di fabbricabilità territoriale previsto per la sottozona è consentito un incremento volumetrico, per esigenze strettamente connesse alla produzione e per comprovati motivi tecnologici, non superiore al 5% del volume preesistente.
Nelle sottozone D1 che risultavano già tali nel programma di fabbricazione ed in cui vi sono impianti industriali in esercizio, gli interventi previsti non richiedono un intervento urbanistico preventivo.	**Nelle sottozone D1** ~~**che risultavano già tali nel programma di fabbricazione** ed~~ in cui vi sono impianti industriali in esercizio, gli interventi previsti non richiedono un intervento urbanistico preventivo.
Nelle nuove sottozone D1 e D2 ed in quelle contenenti impianti dismessi e non in esercizio, ogni futuro intervento è subordinato alla	Nelle sottozone D1 e D2 contenenti impianti dismessi e non in esercizio, gli interventi previsti si attuano anche con intervento diretto convenzionato, di cui all'art. 28 bis del DPR 380/01, nel rispetto

redazione ed approvazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi, da redarre ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 55 della legge 219/81, per le prime, e del Piano Particolareggiato Esecutivo, per le seconde, con una superficie minima di intervento pari a quella perimetrata e numerata nelle tavole di piano. Il Piano per li Insediamenti Produttivi dovrà tenere conto e recepire gli impianti in esercizio. Il Piano degli Insediamenti Produttivi per la sottozona D1 ed il Piano Particolareggiato Esecutivo per la sottozona D2 dovranno determinare i lotti minimi di intervento e la loro ubicazione. Tutti i lavori nelle predette zone dovranno essere conformi ad ogni prescrizione prevista per le opere in zone sismiche, dovranno sottostare ai limiti ed alle prescrizioni imposte dall'indagine geologica, geomorfologica, geotecnica ed idrogeologica, redatta dai dottori Lorenzo Bonetti ed Ernesto Cravero, geologi, e dal dott. Antonio Manna, geofisico, ai sensi del DM.LL.PP. del 21/1/81 e della legge regionale del7/1/83 n.9, e dovranno essere precedute, nelle zone dove ciò è richiesto dalla suddetta indagine, riportate nelle tavole 6.1-6.7 del P.R.G., da indagini di dettaglio per l'accertamento della stabilità geologica, da presentarsi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'edificazione nella sottozona D1 è così regolamentata**:** 1. In assenza di fasce di rispetto la costruzione va arretrata dal ciglio	degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68 e relativo alla superficie minima di intervento pari a quella perimetrata e numerata nelle tavole di piano. Ai fini di promuovere ed agevolare la riqualificazione di edifici a destinazione produttiva dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare sono consentiti, ai sensi dell'art. 5 della legge 106/11 e dall'art. 7 bis della legge regionale 19/2009, nelle zone D1, D2 costituite da un unico edificio industriale dismesso, la ristrutturazione edilizia con il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto alle precedenti nella misura non superiore del 20% della preesistente. E' consentito, inoltre sempre ai sensi dei succitati articoli, la delocalizzazione delle volumetrie industriali dismesse in aree o in area diversa, nei limiti della compatibilità con le destinazioni d'uso consentite nella Z.T.O. di "atterraggio". In tali ultimi casi l'intervento sarà subordinato alla presentazione di PUA. Le aree rese disponibili dalla delocalizzazione saranno sottoposte a vincolo di inedificabilità. Nelle sottozone D2, di nuovo impianto ogni intervento è subordinato alla redazione ed approvazione di PUA con una superficie minima di intervento pari a quella perimetrata e numerata nelle tavole di piano nel rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68. I PUA dovranno determinare i lotti minimi di intervento e la loro ubicazione. Tutti i lavori nelle predette zone dovranno essere conformi ad ogni prescrizione prevista per le opere in zone sismiche, dovranno sottostare ai limiti ed alle prescrizioni imposte dall'indagine geologica, geomorfologica, geotecnica ed idrogeologica, redatta dai dottori Lorenzo Bonetti ed Ernesto Cravero, geologi, e dal dott. Antonio Manna, geofisico, ai sensi del DM.LL.PP. del 21/1/81 e della legge regionale del 7/1/83 n.9. Inoltre dovranno essere conformi alle indicazioni della Carta della

della strada di almeno Ds= m. 7.5 2. Intervallo di isolamento fra due edifici deve essere pari ad 1/3 dell'altezza H del fabbricato più alto. Is= 1/3 H maggiore 3. Distanza minima Df tra pareti finestrate di edifici antistanti pari all'altezza del fabbricato più alto. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui una sola parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 12. (art. 9 D.I. 2/4/1968 n.1444) In ogni caso tale distanza minima non può essere inferiore a m 10. 4. Distanza minima tra fabbricati Df tra i quali siano interposte strade destinate ai veicoli: deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata per lato, per strade di larghezza <=m15 di ml 7.5 per strade di larghezza >m15 di ml 10 e comunque non può risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto (art.9 D.I. 2/4/1968 n.1444) 5. Distanza minima dal limite delle zone residenziali confinanti m 10 6.Superficie minima di intervento per gli interventi preventivi: quella perimetrata e numerata nelle tavole di piano; lotto minimo: corrispondente all'attuale area di proprietà per gli impianti in esercizio, quella definita dagli interventi preventivi per le altre aree. 7.Indice di fabbricabilità territoriale~~Ift mc/mq 3.5~~: deriverà dal rapporto di copertura combinato con le altezze massime prescritte 8. Rapporto massimo di copertura Rcf = 20% 9. Massima altezza consentita H: - Se l'edificio è a fronte strada, non può essere maggiore di 2 volte la larghezza della strada; - Se l'edificio è d'angolo rispetto alle strade, può essere, nel fronte sulla strada piùstretta e per uno sviluppo a partire dall'angolo pari alla larghezza della strada su cui prospetta, uguale a quella consentita dalla strada più larga; - Verso gli intervalli di isolamento non può essere superiore a 3 volte la larghezza dell'intervallo stesso; e, comunque, non può mai essere superiore m 15.0 10.Parcheggi inerenti le costruzioni, realizzabili anche in parte	Zonizzazione Sismica del Territorio Comunale di Casalnuovo di Napoli, redatta dal geologo dott. Lorenzo Bonetti ai sensi della L.R. n.9/83, D.G.R. n° 5447/2002 O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003, consegnata in data 06.04.2004 ed approvata con delibera di C.C.n.8 del 11.04.2004 con successivi aggiornamenti approvati con delibera del Commissario ad Acta n.2 del 14.07.2011 e relativa presa d'atto dell'Amministrazione Provinciale con D.P.A.P. n.411 del 16.07.2012. In tutti i casi essi dovranno essere preceduti, nelle zone dove ciò è richiesto dalla suddetta indagine, riportate nelle tavole 6.1- 6.7 del P.R.G., da indagini di dettaglio per l'accertamento della stabilità geologica, da presentarsi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'edificazione nella sottozona D1 è così regolamentata**:** 1. In assenza di fasce di rispetto la costruzione va arretrata dal ciglio della strada di almeno Ds= m. 7.5 2. Intervallo di isolamento fra due edifici deve essere pari ad 1/3 dell'altezza H del fabbricato più alto. Is= 1/3 H maggiore 3. Distanza minima Df tra pareti finestrate di edifici antistanti pari all'altezza del fabbricato più alto. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui una sola parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 12. (art. 9 D.I. 2/4/1968 n.1444) In ogni caso tale distanza minima non può essere inferiore a m 10. 4. Distanza minima tra fabbricati Df tra i quali siano interposte strade destinate ai veicoli: deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata per lato, per strade di larghezza <=m15 diml 7.5 per strade di larghezza >m 15 di ml 10 e comunque non può risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto (art. 9 D.I. 2/4/1968 n.1444) 5. Distanza minima dal limite delle zone residenziali confinanti m 10 6.Superficie minima di intervento per gli interventi preventivi: quella perimetrata e numerata nelle tavole di piano; lotto minimo: corrispondente all'attuale area di proprietà per gli impianti in esercizio, quella definita dagli interventi preventivi per le altre aree. 7.Indice di fabbricabilità territoriale: deriverà dal rapporto di copertura

interrati mq/mc 0,2 L'edificazione nella sottozona D2 è così regolamentata: 1 In assenza di fasce di rispetto la costruzione va arretrata dal ciglio della strada di almeno Ds= m 7.5 2.Intervallo di isolamento fra due edifici deve essere pari ad 1/3 dell'altezza H del fabbricato più alto. Is= 1/3 H maggiore 3.Distanza minima Df tra pareti finestrate di edifici antistanti pari all'altezza del fabbricato più alto. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui una sola parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 12. (art.9 D.I. n.1444). In ogni caso tale distanza minima non può essere inferiore a ml 10 4.Distanza minima tra fabbricati Df tra i quali siano interposte strade destinate ai veicoli: deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata per lato, per strade di larghezza <=m15, di m 7.5 per strade di larghezza >m 15, di m 10 e comunque non può risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto (art.9 D.I 2/4/1968 n.1444) 5. Distanza minima dal limite delle zone confinanti m 10 6. Superficie minima del lotto: quella perimetrata e numerata nelle tavole di piano ~~7~~. Indice di fabbricabilità territoriale ~~Ift mc/mq 3.50~~: deriverà dal rapporto di copertura combinato con le altezze massime prescritte 8. Rapporto di copertura Rcf= 20% 9. Massima altezza consentita H: - Se l'edificio è a fronte strada non può essere maggiore di 2 volte la larghezza della strada; - Se l'edificio è ad angolo rispetto alle strade, può essere, nel fronte	combinato con le altezze massime prescritte 8. Rapporto massimo di copertura Rcf = 40% 9. Massima altezza consentita H: - Se l'edificio è a fronte strada, non può essere maggiore di 2 volte la larghezza della strada; - Se l'edificio è d'angolo rispetto alle strade, può essere, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo a partire dall'angolo pari alla larghezza della strada su cui prospetta, uguale a quella consentita dalla strada più larga; - Verso gli intervalli di isolamento non può essere superiore a 3 volte la larghezza dell'intervallo stesso; e, comunque, non può mai essere superiore m 15.0 10.Parcheggi inerenti le costruzioni, realizzabili anche in parte interrati mq/mc 0,2. 11. Prescrizioni particolari: nelle zone D1 comprese tra la ferrovia Napoli-Benevento, l'autostrada Napoli –Bari e la via Napoli, perimetrata e numeratanella tavola di Piano e di cui alle sottozone n. 2, 3, 4, 83, 21, 17, 28 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e consolidamento statico, ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura. L'edificazione nella sottozona D2 è così regolamentata: 1 In assenza di fasce di rispetto la costruzione va arretrata dal ciglio dellastrada di almeno Ds=m 7.5 2.Intervallo di isolamento fra due edifici deve essere pari ad 1/3 dell'altezza H delfabbricato più alto. Is=1/3 H maggiore 3.Distanza minima Df tra pareti finestrate di edifici antistanti pari all'altezza del fabbricato più alto. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui una sola parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 12. (art.9 D.I. 2/4/1968 n.1444). In ogni caso tale distanza minima non può essereinferiore a ml 10 4.Distanza minima tra fabbricati Df tra i quali siano interposte strade destinate ai veicoli: deve corrispondere alla larghezza della sede stradale

sulla strada più stretta e per uno sviluppo a partire dall'angolo pari alla larghezza della strada su cui prospetta, uguale a quella consentita dalla strada più larga; -Verso gli intervalli di isolamento non può essere superiore a 3 volte la larghezza dell'intervallostesso; e, comunque, non può mai essere superiore m 15.0 10.Parcheggi inerenti le costruzioni, realizzabili anche in parte interrati mq/mc 0,2	maggiorata per lato, per strade di larghezza <=m15, di m 7.5per strade di larghezza >m 15, di m 10 e comunque non può risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto (art.9 D.I. 2/4/1968 n. 1444) 5. Distanza minima dal limite delle zone confinanti m 10 6. Superficie minima del lotto: quella perimetrata e numerata nelle tavole di piano 7. Indice di fabbricabilità territoriale: deriverà dal rapporto di copertura combinato con le altezze massime prescritte 8. Rapporto di copertura Rcf= 40% 9. Massima altezza consentita H: - Se l'edificio è a fronte strada non può essere maggiore di 2 volte la larghezza della strada; - Se l'edificio è ad angolo rispetto alle strade, può essere, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo a partire dall'angolo pari alla larghezza della strada su cui prospetta, uguale a quella consentita dalla strada più larga; -Verso gli intervalli di isolamento non può essere superiore a 3 volte la larghezza dell'intervallo stesso; e, comunque, non può mai essere superiore m 15.0 10.Parcheggi inerenti le costruzioni, realizzabili anche in parte interrati mq/mc 0,2

ART 26 - Zone territoriali omogenee – “F”- zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

PRG vigente	Variante PRG
	Nella presente normativa si definisce attrezzatura o impianto di interesse generale (zona F), ogni attrezzatura o impianto finalizzato a fornire un servizio all’intera collettività. Le zone F pertanto comprendono sia gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi (art. 3 D.M. 1444/68) che gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale relative all’istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi), attrezzature sanitarie ed ospedaliere, parchi pubblici urbani e territoriali (art. 4 punto 5. DM 1444/68). Al fine di garantire l’integrale attuazione della disciplina delle zone F, gli interventi potranno essere eseguiti, mediante intervento diretto, da parte: • del Comune o degli Enti istituzionalmente competenti mediante l’acquisizione della proprietà e conseguente sistemazione del suolo e realizzazione delle attrezzature; • di soggetti privati, in possesso dei requisiti di legge all’atto della richiesta per l’esercizio delle singole attività di interesse pubblico e/o collettive, mediante l’esecuzione e la gestione delle opere e assoggettamento convenzionale a servitù perpetua di uso pubblico, ivi comprese le forme di accreditamento di competenza di Enti diversi dal Comune previste dalla normativa vigente per il servizio di cui trattasi. I servizi realizzabili da privati sono da intendersi di interesse generale se assimilabili a servizi pubblici ovvero finalizzati a produrre rilevanti benefici collettivi non monetizzabili e a garantire qualità, accessibilità ed equità del costo di funzione. In tal senso sono pertanto da considerarsi tali quei servizi gestiti dal privato che integrano analoghe prestazioni erogate direttamente

	dall'amministrazione pubblica, ma non quelli dove l'attività del privato si svolga in campi non interessati tradizionalmente dall'azione pubblica. L'assoggettamento all'uso pubblico avviene a mezzo di convenzione, con cui il proprietario, tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dell'attività di gestione, determinata da apposito Piano Economico Finanziario, costituisce servitù perpetua di uso pubblico e si impegna a realizzare ed a ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni, le sistemazioni e gli impianti necessari per dare concreta ed integrale attuazione alla presente norma ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché consentire la fruizione da parte del pubblico nei modi, alle tariffe e condizioni convenzionalmente fissate. La convenzione di cui al punto precedente è trascritta nei registri immobiliari a cura e spese del proprietario. Tutte le obbligazioni assunte con la convenzione devono essere assistite da congrue garanzie. Ai fini delle norme di cui al presente articolo la Giunta Comunale provvede all'approvazione di appositi schemi di convenzione tipo. In caso di interventi per la realizzazione di attrezzature religiose, nessuna convenzione deve essere stipulata ove dette attrezzature siano affidate alla gestione degli enti rappresentanti delle comunità religiose, essendo in tal caso già adeguatamente garantito l' uso pubblico dalla natura dell' ente gestore: in quest'ultimo caso è inoltre esclusa la possibilità di procedere all'esproprio delle aree relative. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della presente normativa senza che la stessa abbia avuto quanto alle suddette aree attuazione o senza che sia stato approvato il relativo progetto, l'attuazione della medesima avviene solo ad iniziativa privata

Nelle tavole di piano risultano individuate le seguenti sottozone: - Sottozona F1: aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; - Sottozona F2: aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport; - Sottozona F3: aree per spazi pubblici attrezzati a verde o a parco; - Sottozona F4: aree per attrezzature collettive; - Sottozona F5: aree per attrezzature collettive e mercato; - Sottozona F6: aree per l'istruzione superiore all'obbligo; - Sottozona F7: aree per servizi sanitari; - Sottozona F8: area destinata a parco attrezzato. Le zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale sono così regolamentate: **Nelle sottozone F1, F4, F5, F6 ed F7**: - Il Piano Regolatore Generale si attua per intervento edilizio diretto applicando, salvo indici diversi dettati da specifiche leggi, norme regolamenti di settore, i seguenti indici - Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti Df = ml 10 Distanza minima tra fabbricati Df tra i quali siano interposte strade destinate ai veicoli: deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata per lato, per strade di larghezza < m7, di ml 5 per strade di larghezza m 7<= L <= m 15, di ml 7.5 per strade di larghezza > m 15 di ml 10 e comunque non può risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto. - Rapporto massimo di copertura Rcf35% - Parcheggi inerenti le costruzioni	mediante costituzione convenzionale di servitù perpetua di uso pubblico. Nelle tavole di Piano risultano individuate le seguenti sottozone: - Sottozona F1: aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; - Sottozona F2: aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport; - Sottozona F3: aree per spazi pubblici attrezzati a verde o a parco; - Sottozona F4: aree per attrezzature collettive; - Sottozona F5: aree per attrezzature collettive e mercato; - Sottozona F6: aree per l'istruzione superiore dell'obbligo; - Sottozona F7: aree per servizi sanitari; - Sottozona F8: area destinata a parco attrezzato; - Sottozona Fe: area per attrezzature ecologiche; - Sottozona Fn: aree per alloggi ERS con aree per l'istruzione – asilo nido – e con aree per attrezzature collettive – centro sociale. Le zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale sono così regolamentate: In tutte le succitate sottozone il PRG si attua per intervento edilizio diretto. Per tutte le sottozone, nel caso di realizzazione di attrezzature e impianti da parte di privati i proprietari dovranno realizzare e cedere al Comune a titolo gratuito le aree e le opere di urbanizzazione primaria nella misura di cui al punto 2 dell'art. 5 del D.M. 1444/1968, ad esclusione delle zone F3 e F8 nelle quali sono consentite solo opere temporanee e rimovibili. Per ottenere la concessione edilizia le aree in oggetto dovranno essere dotate di urbanizzazione primaria di cui al punto 4 dell'art. 3 delle NTA, o in carenza, la concessione è subordinata alla stipula della convenzione di cui al comma 5 del presente articolo.

(art.41- sexies legge 17/8/1942, n.1150 così come modificato dall'articolo 2 legge 10/2/1989 n.48) mq/mc 0.1 - Altezza massima H m 12.00 **Nelle sottozone F2, F3 ed F8** il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto e gli interventi previsti potranno essere eseguiti e gestiti anche da privati, mediante concessioni temporanee rinnovabili. Nelle sottozone di cui al precedente capoverso la richiesta di concessione edilizia dovrà essere corredata dal progetto esecutivo delle opere previste. Nella sottozona F2 possono essere realizzati impianti sportivi anche al coperto, (palestre, palazzetti dellosport, piscine, etc..), oltre che l'abitazione del custode degli impianti stessi, nel rispetto dei seguenti indici: Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti Df= ml 10 - Distanza minima tra fabbricati Df tra i quali siano interposte strade destinate ai veicoli: deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata per lato, per strade di larghezza < m 7, di ml 5 per strade di larghezza m 7<= L <=m15, di ml 7.5 per strade di larghezza > m 15 ml 10 e comunque non può risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto. -Rapporto massimo di copertura Rcf=15% -Parcheggi inerenti le costruzioni (art.41 - sexies legge 17/8/1942, n. 1150 così come modificato dall'articolo 2 legge 10/2/1989 n.48) mq/mc 0.1 - Altezza massima fuori terra H m 12.00 Nelle sottozone F3 ed F8 sono consentite unicamente costruzioni temporanee che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, ritrovi, ristoranti. Ciascuna costruzione temporanea dovrà avere una pertinenza minima	Tutti i lavori nelle predette zone dovranno essere conformi ad ogni prescrizione prevista per le opere in zone sismiche, dovranno sottostare ai limiti ed alle prescrizioni imposte dall'indagine geologica, geomorfologica, geotecnica ed idrogeologica, redatta dai dottori Lorenzo Bonetti ed Ernesto Cravero, geologi, e dal dott. Antonio Manna, geofisico, ai sensi del DM.LL.PP. del 21/1/81 e della legge regionale del 7/1/83 n.9. Inoltre dovranno essere conformi alle indicazioni della Carta della Zonizzazione Sismica del Territorio Comunale di Casalnuovo di Napoli, redatta dal geologo dott. Lorenzo Bonetti ai sensi della L.R. n.9/83, D.G.R. n° 5447/2002 O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003, consegnata in data 06.04.2004 ed approvata con delibera di C.C.n.8 del 11.04.2004 con successivi aggiornamenti approvati con delibera del Commissario ad Acta n.2 del 14.07.2011 e relativa presa d'atto dell'Amministrazione Provinciale con D.P.A.P. n.411 del 16.07.2012. In tutti i casi essi dovranno essere preceduti, nelle zone dove ciò è richiesto dalla suddetta indagine, riportate nelle tavole 6.1- 6.7 del P.R.G., da indagini di dettaglio per l'accertamento della stabilità geologica, da presentarsi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. Per le attrezzature esistenti realizzate dai soggetti privati è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie definite nelle sottozone F. In tutte le sottozone F sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate, nonché, ad eccezione delle sottozone F3 e F8, l'abitazione del custode degli impianti stessi fino ad un massimo di 100,00 mq di SLP nel rispetto degli indici di ciascuna sottozona e delle destinazioni d'uso complementari. In caso di realizzazione di autorimesse interrate pubbliche o private o di altri servizi pubblici nel sottosuolo, il progetto deve prevedere la

di 10000 mq. Per tutte le zone indicate, nel caso di realizzazione di attrezzature e di impianti da parte di privati i proprietari dovranno realizzare e cedere al Comune, a titolo gratuito, le aree relative alle urbanizzazioni primarie. Per ottenere la concessione edilizia, le aree in oggetto dovranno già essere dotate di urbanizzazione primaria. Tutti i lavori nelle predette zone dovranno essere conformi ad ogni prescrizione prevista per le opere in zone sismiche, dovranno sottostare ai limiti ed alle prescrizioni imposte dall'indagine geologica, geomorfologica, geotecnica ed idrogeologica, redatta dai dottori Lorenzo Bonetti ed Ernesto Cravero, geologi, e dal dott. Antonio Manna, geofisico, ai sensi del DM.LL.PP. del 21/1/81 e della legge regionale del 7/1/83 n.9, e dovranno essere precedute, nelle zone dove ciò è richiesto dalla suddetta indagine, riportate nelle tavole 6.1-6.7 del P.R.G., da indagini di dettaglio per l'accertamento della stabilità geologica, da presentarsi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.	sistemazione del soprasuolo destinato a servizi secondo le destinazioni di piano. In particolare, nelle aree che il piano destina a verde pubblico - zone F3 e F8 - la realizzazione di parcheggi in sottosuolo è ammessa e deve garantire un riporto di terra non inferiore a m.1,50 sufficiente alla realizzazione del verde e delle alberature. In tali aree deve comunque essere garantita una quota minima pari al 60% per la realizzazione del verde in piena terra (non su soletta). La realizzazione di parcheggi privati è ammessa nel sottosuolo di aree vincolate a servizi, subordinatamente ad apposito atto di convenzionamento con il comune. Per tutte le sottozone, ad eccezione delle zone Fn ed Fe, valgono i seguenti indici: Distanza minima tra pareti finestratee pareti di edifici antistanti Df= ml. 10 Distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata per lato di: - per strade di larghezza < m 7, di ml 5 - per strade di larghezza m 7<= L <=m15, di ml 7.5 - per strade di larghezza > m 15 ml 10 e comunque non può risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Parcheggi inerenti le costruzioni = (art.41 - sexies legge 17/8/1942,

	n. 1150 così come modificato dall'articolo 2 legge 10/2/1989 n.48) mq/mc 0.1. Per ciascuna sottozona sono specificate le attività ammesse, individuando le destinazione d'uso principale (o qualificante) in quanto idonea con la sua presenza a connotare la zona e le destinazioni d'uso complementari che integrano in forma coerente quelle principali, consentono un più ampio uso delle attrezzature e ne rendono più efficace la prestazione. F1: AREE PER L'ISTRUZIONE: ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE E SCUOLE DELL'OBBLIGO Si tratta di aree o edifici che ospitano o sono destinate ad ospitare attrezzature per lo svolgimento delle attività legate all'istruzione di grado fino all'obbligo, disponibili per uso pubblico e/o comunque collettivo, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto, funzionalmente connessa quali le pertinenze scoperte, giardini, parcheggi, impianti sportivi, locali tecnici ecc. ***Destinazione d'uso***: • principale: asili nido, scuole materne inferiori, scuole primarie, scuole secondarie inferiori, collegi, convitti, pensionati; • complementari: attrezzature di servizio, uffici amministrativi, pubblici esercizi, terziari e ricettivi, esercizi di vicinato con superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile. Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi

	privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento ***Indici di zona:*** • Rapporto max di copertura - Rcf = 35% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 12.00 F2: AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PER IL GIOCO E PER LO SPORT Sono comprese in questa categoria le aree destinate ad ospitare impianti sportivi costituiti prevalentemente da attrezzature edilizie. ***Destinazione d'uso:*** • principale: attrezzature sportive sia pubbliche che private anche al coperto quali palestre, palazzetti dello sport, maneggi per la pratica dell'equitazione, piscine e simili, spazi direttamente funzionali all'effettuazione delle specifiche attività e/o destinati agli utenti ed agli spettatori; • complementari: attrezzature di servizio, uffici amministrativi, pubblici esercizi, terziari e ricettivi, esercizi di vicinato con superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile. Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento ***Indici di zona:*** Rapporto max di copertura – Rcf = 35%

	Altezza massima fuori terra – H max = m. 12.00 F3: AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A VERDE O A PARCO Si tratta delle aree da mantenere o da sistemare a parco di quartiere o per il gioco, alla pratica dello sport funzionali allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive hobbistiche e finalizzate al miglioramento della qualità ecologica e ambientale urbana. ***Destinazione d'uso:*** • principale: attrezzature per il gioco dei bambini, attrezzature sportive scoperte, piste ciclo – pedonali e tratti di viabilità a servizio degli insediamenti. • complementare: usi funzionali alla fruizione del verde pubblico quali chioschi, ritrovi, ristoranti, servizi igienici, esercizi di vicinato aventi superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile. Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento. ***Indici di zona:*** • Sono consentite solo costruzioni temporanee e rimuovibili. • Rapporto max di copertura - Rcf = 10% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 4.00

	F4: AREE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE Si tratta di aree destinate ad ospitare attrezzature di servizio alla città di tipo istituzionale, culturale e sportivo, sociale, religioso, disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo. ***Destinazione d'uso:*** • principale: - **attrezzature istituzionali, civiche e amministrative** comprendono quelle destinate a funzioni amministrative, formali e per la sicurezza legate ai compiti istituzionali degli Enti pubblici; - **attrezzature culturali** comprendono i servizi, le attrezzature e gli impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative e di intrattenimento quali: le biblioteche e i centri sociali e socio-culturali e associativi e servizi per il tempo libero; - **attrezzature sociali** comprendono quelle strutture che offrono tutela, assistenza e formazione delle categorie sociali individuate come più fragili (anziani, giovani, immigrati, disabili) e/o delle persone in difficoltà (centri socio-sanitari e per il disagio, centri famiglia, centri di ascolto, alloggi protetti, ecc.) quali: centri assistenziali per anziani, centri diurni integrati e leggeri, centri di aggregazione giovanili, comunità alloggio (per disabili, immigrati, senza tetto), centri socio-sanitari (CSS), centri socio educativi (CSE), centri diurni per disabili (CDD) e centri famiglia, centri di ascolto, mense e dormitori, alloggi protetti per disabili e anziani, residenze sanitarie assistenziali per anziani (RR.SS.AA) di cui alla L.R. n. 8/2003, nonché i servizi sociali di cui alla L. n. 328/2000 e L.R. n. 11/2007 - **attrezzature ricreative** comprendono centri di quartiere, cinematografi, teatri, locali per spettacolo, circoli vari,

	sale di ritrovo, sale da gioco ecc; - **attrezzature religiose** comprendono le attrezzature di interesse comune destinate al culto, alla formazione religiosa, alle connesse attività educative, culturali, sociali ricreative e di ristoro, ivi compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate ad alloggi ed oratori quali: edifici per il culto (chiese, parrocchie), oratori con o senza attrezzature sportive, centri parrocchiali, ecc.. - **attrezzature socio-sanitarie** comprendono le attrezzature di servizio accessibili a livello di quartiere quali ambulatori medici, ecc.; • complementari: attrezzature di servizio, uffici amministrativi, pubblici esercizi, terziari e ricettivi, esercizi di vicinato con superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile. Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento. ***Indici di zona:*** • Rapporto max di copertura - Rcf = 35% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 12.00 F5: AREE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE E MERCATO Si tratta di aree destinate ad attrezzature collettive ed insediamenti del commercio in sede fissa o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, integrati nel modo migliore possibile con altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature e coerenti con un ordinato assetto urbano.

	Destinazioni d'uso: • principale: attrezzature di servizio alla città di tipo istituzionale, culturale e sportivo, sociale, religioso, disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo; mercati al coperto e allo scoperto con posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie; attrezzature di tipo fieristico; • complementari: attrezzature di servizio, uffici amministrativi, pubblici esercizi, terziari e ricettivi, esercizi di vicinato con superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile. Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento. ***Indici di zona:*** • Rapporto max di copertura - Rcf = 35% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 12.00 F6: AREE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE DELL'OBBLIGO Si tratta delle aree e degli edifici che ospitano o sono destinate ad ospitare attrezzature per lo svolgimento delle attività di istruzione non legate alla scuola dell'obbligo. ***Destinazioni d'uso:*** • principale: istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari

	esclusi), scuole professionali, collegi, convitti, pensionati, congressuali polivalenti; • complementari: attrezzature di servizio, uffici amministrativi, pubblici esercizi, terziari e ricettivi, esercizi di vicinato con superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile. Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento. ***Indici di zona:*** • Rapporto max di copertura - Rcf = 35% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 12.00 F7: AREE PER SERVIZI SANITARI Si tratta delle aree e degli edifici che ospitano o sono destinate ad ospitare attrezzature di servizio alla città, accessibili a livello urbano o superiore destinate alla tutela ed alla cura della salute delle persone. ***Destinazioni d'uso:*** • principale: soccorso, cliniche e ambulatori veterinari, servizi per gli anziani e portatori di handicap, day hospital, laboratori per analisi cliniche, centri sanitari di riabilitazione, centri sanitari specializzati, centri socio-sanitari, comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità alloggio, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate , casa rifugio per donne vittime di tratta, centro sociale polifunzionale per anziani, appartamento per

	anziani, comunità alloggio per anziani, casa albergo per anziani, centro sociale polifunzionale per disabili, appartamento per disabili, comunità alloggio per disabili, comunità tutelare per persone non autosufficienti, ludoteca per la prima infanzia di cui al "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)". • complementari: attrezzature di servizio, uffici amministrativi, pubblici esercizi, terziari e ricettivi, esercizi di vicinato con superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile. Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento. ***Indici di zona:*** • Rapporto max di copertura - Rcf = 35% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 12.00 F8: AREA DESTINATA A PARCO ATTREZZATO Si tratta delle aree destinate alla formazione di parchi pubblici in relazione alla struttura urbana, alle esigenze del tempo libero e alla qualificazione dell'ambiente urbano, formando la dotazione di cui all'art.4 punto 5 del D.M. 1444/68. ***Destinazioni d'uso:*** • principale: percorsi e aree di sosta pedonali e, marginalmente, parcheggi; attrezzature all'aperto per il gioco dei bambini;

	chioschi per bar, posti di ritrovo e servizi; padiglioni per biblioteca, musica e mostre; teatro all'aperto e teatro tenda; piccoli depositi per attrezzi di giardinaggio; • complementari: esercizi di vicinato con superficie di vendita massima fino a mq 250 e nel limite del 25% della SLP dell'immobile, Le destinazioni complementari devono essere a supporto della funzione di interesse pubblico insediata e realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con essa nella misura massima di 1/3 della SLP complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento. ***Indici di zona:*** • Sono consentite solo costruzioni temporanee e rimuovibili. • Rapporto max di copertura - Rcf = 10% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 12,00 • Ciascuna costruzione temporanea dovrà avere una pertinenza minima di 10.000 mq. Fe: AREE PER ATTREZZATURE ECOLOGICHE ***Destinazioni d'uso:*** Sono consentiti unicamente interventi relativi alla realizzazione di strutture per la raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio e di ogni altra operazione di recupero contemplata al D. Lgs. 152/06 e nel rispetto del Regolamento CE 850/2004. ***Indici di zona:*** • Rapporto max di copertura - Rcf = 15% • Altezza massima fuori terra – H max = m. 4.00

	Fn: AREE PER ALLOGGI ERS CON AREE PER L'ISTRUZIONE – ASILO NIDO – E CON AREE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE – CENTRO SOCIALE. Si tratta di aree o edifici destinate ad Edilizia Residenziale Sociale, riportate nei grafici del PRG Tav 12.2, identificate con la dicitura "160 - 138" e destinata alla realizzazione dell'opera, ad iniziativa pubblica, denominata "Alloggi ERS con aree per l'istruzione – asilo nido – e/o con attrezzature pubbliche – centro sociale". ***Destinazioni d'uso:*** In tale sottozona è consentita la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale con annessi edifici per l'istruzione, in particolare, un asilo nido, e/o alloggi ERS con edifici pubblici per attrezzature collettive, in particolare un centro sociale. Il PRG, in tale sottozona, si attua per intervento edilizio diretto e gli interventi previsti potranno essere eseguiti esclusivamente ad iniziativa pubblica. ***Indici di zona***: - Rapporto di copertura Rcf = 35% - Altezza massima fuori terra H = m 18.00 - Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti Df = ml 10,00 - Parcheggi inerenti le costruzioni (art.41 - sexies legge 17/8/1942, n. 1150 e legge 122/89) = mq/mc 0.1

Art. 20 - Zone residenziali

PRG Vigente	Variante PRG
Viene modificato solo il comma 3 Salvo particolari norme di zona, sono pure esclusi dalle zone residenziali ~~i supermercati e i grandi magazzini~~, gli ospedali e le case	Comma 3 modificato Salvo particolari norme di zona, sono pure esclusi dalle zone residenziali le grandi strutture di vendita, gli ospedali e le case di cura,

di cura, i palazzi per uffici, i cinematografi: gli edifici di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali potranno essere mantenuti, ma, se demoliti, non potranno essere sostituiti con analoghe costruzioni.	i palazzi per uffici, i cinematografi: gli edifici di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali potranno essere mantenuti, ma, se demoliti, non potranno essere sostituiti con analoghe costruzioni.

Art. 28 - Distanze di rispetto dalle strade

PRG Vigente	Variante PRG
Viene modificato solo il comma 10 Nelle fasce di rispetto sono ammesse destinazioni a: -Percorsi pedonali e ciclabili, -Piantumazioni e sistemazione a verde, -Conservazione dello stato naturale e delle coltivazioni agricole, -Parcheggio pubblico.	Comma10 modificato Nelle fasce di rispetto sono ammesse destinazioni a: -Percorsi pedonali e ciclabili, -Piantumazioni e sistemazione a verde, -Conservazione dello stato naturale e delle coltivazioni agricole, -Parcheggio scoperto ad uso pubblico.

Art. 10 - Opere di urbanizzazione

PRG Vigente	Variante PRG
Le opere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la rete fognante, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione ed il verde.	Le opere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la rete fognante, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione ed il verde. L'area riportata nei grafici del P.R.G. TAV. 12.5, identificata con la dicitura "P115" è destinata alla realizzazione dell'opera, ad iniziativa pubblica, denominata "PARCHEGGIO CON ANNESSA PIAZZETTA ED ARREDO URBANO".
Le opere di urbanizzazione secondaria sono le seguenti: opere per la pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a parco e per il gioco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sanitarie, religiose e quant'altro previsto dalle presenti norme.	Le opere di urbanizzazione secondaria sono le seguenti: opere per la pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a parco e per il gioco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sanitarie, religiose e quant'altro previsto dalle presenti norme.
Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas, le linee elettriche, le attrezzature	Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas, le linee elettriche, le attrezzature

viarie e di collegamento con la città e con le zone già urbanizzate, etc. La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico dei lottizzanti, è determinata mediante apposita delibera Comunale.	viarie e di collegamento con la città e con le zone già urbanizzate, etc. La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico dei lottizzanti, è determinata mediante apposita delibera Comunale.